SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 maggio 1990, n. 124.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale . . . . Pag. 3

LEGGE 25 maggio 1990, n. 125.

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 14 maggio 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 20 dicembre 1985 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoquattordici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantotto chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Roma e Ostia . . . Pag. 4

Ministero delle finanze

DECRETO 4 maggio 1990.

Aggiunta di una sostanza tracciante alla benzina senza piombo. Pag. 4

Ministero del tesoro

DECRETO 23 maggio 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994 e 1° giugno 1997 . . . . Pag. 5

Ministero della difesa

DECRETO 17 maggio 1990.

Adozione di una nuova tessera di riconoscimento per gli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri. Pag. 9

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 22 maggio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Costa Paradiso S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza Pag. 12

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 27 aprile 1990.

Determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche internazionali in servizio automatico effettuate con addebito in Italia all'abbonato chiamato (numero verde internazionale) Pag. 13

DECRETO 27 aprile 1990.

Determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche in servizio automatico con addebito all'abbonato chiamato (numero verde nazionale) Pag. 14

DECRETO 27 aprile 1990.

Determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati Pag. 15

Ministro per il coordinamento
della protezione civile

ORDINANZA 24 maggio 1990.

Disposizioni straordinarie per l'acquisto di mezzi strumentali idonei a fronteggiare situazioni di emergenza idrica, nonché per consentire l'incremento degli interventi aerei da parte del C.O.A.U. per gli incendi boschivi - Integrazione del Fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 1911/FPC) . . . Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . Pag. 19

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 23

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 23 maggio 1990, n. 6.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) dovuta per l'anno 1990. Avvertenze generali e istruzioni per la compilazione della denuncia annuale e del modulo di versamento. Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Convocazione Pag. 33

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente il *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del primo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Pag. 33

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 22 e del 23 maggio 1990 Pag. 34

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Annullamento del decreto di nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Sole nascente», in Tradate Pag. 38

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1989 concernente: «Determinazione, per la provincia di Sondrio, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1989) Pag. 38

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Calabria e Sardegna». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1989) Pag. 38

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 maggio 1990, n. **124**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 MARZO 1990, N. 64.

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «legge 8 agosto 1977, n. 584,», *sono inserite le seguenti:* «e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55,».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. — 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

"Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia è equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1990.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 giugno 1990.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2208):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 29 marzo 1990.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 aprile 1990.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 aprile 1990.

Relazione scritta annunciata il 17 aprile 1990 (atto n. 2208/A - relatore sen. TOTH).

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4779):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 maggio 1990.

Esaminato dalla II commissione il 16 maggio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 22 maggio 1990.

90G0166

LEGGE 25 maggio 1990, n. **125**.

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA

Il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1990.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2209):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del tesoro (CARLI) il 29 marzo 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 30 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 aprile 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione il 4, 5 aprile 1990.

Relazione scritta annunciata il 17 aprile 1990 (atto n. 2209/A - relatore sen. BEORCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4780):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 maggio 1990.

Esaminato dalla III commissione il 15 maggio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 22 maggio 1990.

90G0167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 20 dicembre 1985 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoquattordici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantotto chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Roma e Ostia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma ed Ostia;

vennero dichiarate estinte sessantotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrochiale;

Visti i propri decreti in data 15 dicembre 1987, 28 ottobre 1989 e 15 febbraio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 29 dicembre 1987, 14 novembre 1989 e 3 marzo 1990, con i quali è stato rettificato ed integrato l'elenco delle parrocchie costituite nelle predette diocesi ed è stata rettificata la denominazione di una chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985 richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 195 è la seguente:

195. Parrocchia S. Giuseppe all'Aurelio, Roma, via Boccea, 362.

Roma, 14 maggio 1990

Il Ministro: GAVA

90A2302

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 1990.

Aggiunta di una sostanza tracciante alla benzina senza piombo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;

Ritenuta l'opportunità di prescrivere, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 332, l'aggiunta di una sostanza tracciante alla benzina per la quale si applica la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

La benzina, la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non supera 0,013 g Pb/l, per essere ammessa alla riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dall'art. 5; comma 5, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, deve essere addizionata, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, con 20 grammi di acetofenone avente formula bruta $C_6H_5COCH_3$, peso molecolare = 120.15, punto di ebollizione = 201,7 °C indice di rifrazione n_D^{20} = 1,5342 e densità $\frac{20}{4}$ = 1.026 g/ml.

Art. 2.

La sostanza di cui al precedente articolo, avente funzione di tracciante, sarà fornita dalle ditte interessate e, prima dell'impiego, deve essere analizzata e riconosciuta idonea dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette.

L'aggiunta da tale sostanza alla benzina deve essere eseguita, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per l'adulterazione dei prodotti petroliferi, nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati.

Sui documenti emessi per la circolazione della benzina di cui al precedente art. 1 dovrà risultare l'avvenuta aggiunta della sostanza tracciante prevista dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2321

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 maggio 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994 e 1° giugno 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° giugno 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,15%, emessi con decreto ministeriale 26 maggio 1987 e 10%, emessi con decreti ministeriali 26 maggio e 3 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1987, n. 124 del 30 maggio 1986 e n. 131 del 9 giugno 1986).

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994 e 1° giugno 1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15% e 10%, nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 97%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

È disposta, altresì, l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 94%, da destinare a sottoscrizioni in contanti

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo globale in emissione è incrementabile fino a L. 1.338.500.000 di B.T.P. 12,50%-1° giugno 1994 e 1° giugno 1997 da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,15% e 10%, di scadenza 1° giugno 1990, nominativi.

Gli importi indicati nei commi primo e secondo del presente articolo sono incrementabili di lire 10 miliardi per ciascuna emissione, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno di durata dei buoni stessi.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15% e 10% di scadenza 1° giugno 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° giugno 1990.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° giugno 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei Buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il capitale da rimborsare e il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1; tale differenza è pari, rispettivamente, a lire 3% per i B.T.P.-1° giugno 1994 e a lire 6% per i B.T.P.-1° giugno 1997.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza, dal 1° giugno 1990, e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 5 giugno 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati,

a norma dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 1, una provvigione pari rispettivamente all'1% per i B.T.P. quadriennali e all'1,25% per i B.T.P. settennali, contro il rilascio di apposite ricevute all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione».

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia — Amministrazione centrale — Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta per ciascuno dei due prestiti, l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° giugno 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 1° giugno 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, per ciascun prestito il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione».

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti, distintamente per ciascun prestito separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione» e per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo nei buoni del Tesoro emessi con il presente decreto dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% e 10%, di scadenza 1° giugno 1990, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° giugno 1990.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334;

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% e 10%, di scadenza 1° giugno 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% e 10%, di scadenza 1° giugno 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diverse dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di Tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15% e 10%-1° giugno 1990, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,15% e 10%-1° giugno 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994 ovvero in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1997; in mancanza di espressa richiesta la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° giugno 1997. Dette operazioni avranno inizio il 1° giugno 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo

presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1990
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 101

90A2318

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 maggio 1990.

Adozione di una nuova tessera di riconoscimento per gli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 64 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911;

Visto il decreto del Ministro della difesa 6 luglio 1984, concernente le nuove tessere per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Considerata la necessità di sostituire le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali rilasciate agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, ai fini di assicurare la irriproducibilità e contraffazione delle stesse;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1991, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri sono sostituite con quelle di colore rosso per gli ufficiali, di colore azzurro per i sottufficiali e di colore verde per gli appuntati e carabinieri, conformi agli allegati *A*, *B* e *C* da stampare con sistema Kinegramma.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro ad umido ed a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato e il timbro del comando;

Ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a previste scadenze dei rapporti di impiego e di servizio.

Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento saranno stabiliti con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

Il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 31 dicembre 1991.

Dal 1° luglio 1992 cesserà — a tutti gli effetti — la validità dei vecchi modelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1990

Il Ministro: MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

ARMA DEI CARABINIERI

TESSERA APPUNTATI E CARABINIERI

Data rilascio Grado

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

126.84

Comando Il Comandante

ARMA DEI CARABINIERI

TESSERA APPUNTATI E CARABINIERI

Data rilascio Grado

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

126.84

Comando Il Comandante

ARMA DEI CARABINIERI

TESSERA APPUNTATI E CARABINIERI

Data rilascio Grado

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

126.84

Comando Il Comandante

ALLEGATO *B*

Ministero della Difesa
MOD. 3/CC
VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio
MONUMENTO AL CARABINIERE
I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

Ministero della Difesa
MOD. 3/CC
VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio
MONUMENTO AL CARABINIERE
I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

Ministero della Difesa
MOD. 3/CC
VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio
MONUMENTO AL CARABINIERE
I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO C

90A2319

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 maggio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Costa Paradiso S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1989;

Vista la sentenza del 20 marzo 1990, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Costa Paradiso S.r.l.», con sede in Milano, via M. Bandello n. 2, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Costa Paradiso S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «Costa Paradiso S.r.l.», con sede in Milano, via Bandello n. 21, costituita in Roma con atto notaio dott. Jemma Andrea, in data 2 marzo 1977, rep. n. 1312, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 222671, volume 6055, fascicolo 21, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Favio, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2320

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 1990.

Determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche internazionali in servizio automatico effettuate con addebito in Italia all'abbonato chiamato (numero verde internazionale).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la Italcable - servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, riguardante la determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel suppelemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1986 e 22 luglio 1989, riguardanti la determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1989;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, riguardante la determinazione delle tariffe per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche internazionali in servizio automatico effettuate con addebito in Italia all'abbonato chiamato (numero verde internazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987;

Riconosciuta l'esigenza di aggiornare le tariffe per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche internazionali in servizio automatico effettuate con addedito in Italia all'abbonato chiamato (numero verde internazionale);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti dall'abbonato aderente alle prestazioni del numero verde internazionale sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'abbonamento al servizio è ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma 1 può essere consentito per periodi di durata inferiore ad un anno, con un minimo di tre mesi.

Art. 3.

1. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 2, per ogni mese o frazione di mese sono applicati i canoni di cui al punto A dell'unita tabella.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 26 febbraio 1987 citato nelle premesse.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del Tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 23 Poste, foglio n. 1

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERNAZIONALI IN SERVIZIO AUTOMATICO EFFETTUATE CON ADDEBITO IN ITALIA ALL'ABBONATO CHIAMATO.

A) *Contributi e canoni.*

Per ciascun Paese per il quale l'abbonato usufruisce del servizio:

contributo di attivazione.	L. 132.000
canone mensile di abbonamento	» 105.000

B) *Tariffazione delle comunicazioni.*

Per ciascuna comunicazione è applicata all'abbonato chiamato la tassazione prevista dalle disposizioni in vigore in Italia per il servizio telefonico teleselettivo nelle relazione internazionale considerata.

Alle comunicazioni effettuate con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, per i quali sono in vigore più zone tariffarie, è applicata un'unica tariffa corrispondente a quella della zona a tariffa più elevata.

C) *Documentazione delle comunicazioni.*

È fornita, a richiesta dell'abbonato, la documentazione degli elementi di addebito del traffico entrante inerente il servizio: per ciascuna comunicazione documentata è dovuto un importo di L. 35.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A2313

DECRETO 27 aprile 1990.

Determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche in servizio automatico con addebito all'abbonato chiamato (numero verde nazionale).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, che modifica l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazione nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793 e 27 marzo 1986, n. 82, riguardanti norme in materia di tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, relativo alla determinazione delle tariffe per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati e per quelle relative alle comunicazioni telefoniche in servizio automatico con addebito al chiamato (numero verde nazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987;

Riconosciuta l'esigenza di aggiornare le tariffe per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche in servizio automatico con addedito all'abbonato chiamato (numero verde nazionale);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'abbonamento al servizio numero verde nazionale è consentito agli utenti della rete pubblica fonia-dati e, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, a quelli della rete telefonica pubblica commutata.

Art. 2.

1. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti dall'abbonato aderente alle prestazioni del numero verde nazionale sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del Tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 23 Poste, foglio n. 3

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE NAZIONALI IN SERVIZIO AUTOMATICO EFFETTUATE CON ADDEBITO ALL'ABBONATO CHIAMATO.

A) *Contributi e canoni.*

Per ciascuna combinazione codice numero identificativo numerazione nazionale d'utente:

contributo di attivazione	L. 132.000
canone mensile d'abbonamento	» 105.000

B) *Tariffazione delle comunicazioni.*

Per ciascuna comunicazione nell'ambito del distretto è applicata all'abbonato chiamato la tariffa interurbana di primo scaglione di distanza prevista dalle tariffe telefoniche in vigore per le comunicazioni teleselettive.

Per ciascuna comunicazione interdistrettuale è applicata all'abbonato chiamato la tariffa prevista dalle norme in vigore per la rete telefonica pubblica commutata. Ai fini della determinazione dello scaglione tariffario e della documentazione delle comunicazioni, l'abbonato chiamante è sempre considerato ubicato nella rete urbana del settore centro di distretto.

C) *Prestazioni aggiuntive.*

C.1) Instradamento variabile programmato in funzione del tempo.

Qualunque sia il numero di combinazioni codice numerico identificativo/numerazione nazionale d'utente, interessate dalla prestazione suddetta, sono dovuti, in aggiunta a quanto stabilito al punto A):

contributo di attivazione	L. 44.000
canone mensile d'abbonamento	» 120.000

C.2) Parzializzazione del servizio.

Per l'interdizione delle chiamate originate da predeterminati distretti della rete telefonica pubblica commutata sono dovuti, per ciascun codice numerico identificativo, in aggiunta a quanto stabilito al punto A) ed, eventualmente, al punto C.1):

contributo di attivazione	L. 44.000
canone mensile d'abbonamento	» 105.000

C.3) Documentazione delle comunicazioni.

È fornita, a richiesta dell'abbonato, la documentazione degli elementi di addebito delle comunicazioni inerenti alle prestazioni di cui alla presente tabella: per ciascuna comunicazione documentata è dovuto un importo di L. 35.

D) Variazione delle modalità di espletamento della prestazione.

Per ogni variazione di modalità di espletamento, derivante da richieste dell'abbonato, è dovuto un contributo di L. 44.000 per ciascuna combinazione codice numerico identificativo numerazione nazionale d'utente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A2314

DECRETO 27 aprile 1990.

Determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, che modifica l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793 e 27 marzo 1986, n. 82, riguardanti norme in materia di tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1987, che approva il piano di sviluppo della rete fonia-dati, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6 del 1987;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, relativo alla determinazione delle tariffe per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati e per quelle relative alle comunicazioni telefoniche in servizio automatico con addebito al chiamato (numero verde nazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1988, relativo all'utilizzazione intensiva dei collegamenti analogici della rete fonia-dati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1988;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988, che fissa le disposizioni in materia di apparecchiature dei segnali (modem) e relativi dispositivi accessori per la trasmissione dati e di apparecchiature di segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1989;

Riconosciuta l'esigenza di aggiornare le tariffe per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati sono stabiliti nella unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, il decreto ministeriale 5 agosto 1988 e l'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1988, citati nelle premesse.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 23 Poste, foglio n. 2

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DELLA RETE PUBBLICA FONIA-DATI

	Nuovo impianto	Trasloco
A) *Contributi*		
A.1) Utenza con collegamento 2 fili per fonia e trasmissione dati	L. 300.000	L. 150.000
A.2) Utenza con collegamento 4 fili analogico per fonia e trasmissione dati	» 300.000	» 150.000
A.3) Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s	» 300.000	» 150.000
A.4) Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabile con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici)	» 600.000	» 300.000
B) *Canoni mensili di abbonamento.*		
B.1) Utenza con collegamento 2 fili per fonia e trasmissione dati		L. 30.000
B.2) Utenza con collegamento 4 fili analogico per fonia e trasmissione dati		» 180.000
B.3) Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s		» 450.000
B.4) Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabile con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici)		» 700.000

I canoni sopra riportati sono comprensivi della terminazione di rete in sede d'utente corrispondente alla classe d'abbonamento ed alla qualità speciale della connessione per l'utenza con collegamento a 4 fili.

C) *Tariffazione delle comunicazioni.*

Salvo quanto previsto al successivo punto D.1), non sono consentite le chiamate originate da utenti della rete fonia-dati verso utenti della rete telefonica pubblica commutata ubicati nello stesso distretto del chiamante.

Ai fini della tariffazione delle comunicazioni i criteri per la misurazione delle distanze tariffarie sono quelli stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale: per la determinazione dello scaglione tariffario e per la documentazione delle comunicazioni, l'abbonato chiamante è sempre considerato appartenente alla rete urbana del settore centro di distretto.

C.1) Utenza con collegamento 2 e 4 fili analogico.

Le comunicazioni effettuate sulla rete pubblica fonia-dati o verso la rete telefonica pubblica commutata sono tariffate nella misura stabilita dai successivi punti C.1.1) e C.1.2), salvo quanto specificatamente previsto al successivo punto D.10).

C.1.1) Per ciascuna comunicazione nell'ambito del distretto è applicata la tariffa interurbana del primo scaglione di distanza prevista dalle tariffe telefoniche in vigore per le comunicazioni teleselettive.

C.1.2) Per ciascuna comunicazione interdistrettuale è applicata la tariffa telefonica in vigore per le comunicazioni teleselettive interurbane.

C.2) Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s (*connettività numerica*).

Salvo quanto previsto al successivo punto D.11) e nei successivi commi, alle comunicazioni si applica una tariffa determinata mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato, secondo quanto qui di seguito indicato:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
In ambito distrettuale	2	36
In ambito interdistrettuale:		
fino a 15 km	2	36
da oltre 15 km fino a 30 km	2	20
da oltre 30 km fino a 60 km	2	11,3
da oltre 60 km fino a 120 km	2	10
oltre 120 km	2	9,3

Alle comunicazioni, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo quanto qui di seguito indicato:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
In ambito distrettuale	2	72
In ambito interdistrettuale:		
fino a 15 km	2	72
da oltre 15 km fino a 30 km	2	40
da oltre 30 km fino a 60 km	2	22,5
da oltre 60 km fino a 120 km	2	20
oltre 120 km	2	18,5

Alle comunicazioni, effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, dalle ore 13 alle ore 22 del sabato e dalle ore 8 alle ore 22 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo quanto di seguito indicato:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
In ambito distrettuale	2	48
In ambito interdistrettuale:		
fino a 15 km	2	48
da oltre 15 km fino a 30 km	2	26,3
da oltre 30 km fino a 60 km	2	17,5
da oltre 60 km fino a 120 km	2	16
oltre 120 km	2	14,9

Alle comunicazioni, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo quanto di seguito indicato:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
In ambito distrettuale	2	17,5
In ambito interdistrettuale:		
fino a 15 km	2	17,5
da oltre 15 km fino a 30 km	2	12
da oltre 30 km fino a 60 km	2	7,5
da oltre 60 km fino a 120 km	2	6,3
oltre 120 km	2	5,8

C.3) *Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabile con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici).*

Alle comunicazioni attivate sul singolo collegamento, in funzione della caratterizzazione su base chiamata, sono applicate le seguenti tariffe:

per le comunicazioni attivate sul collegamento caratterizzato come 2 fili analogico, quelle di cui al punto C.1);

per le comunicazioni attivate sul collegamento caratterizzato come 4 fili numerico a 64 Kbit/s, quelle di cui al punto C.2).

D) *Prestazioni aggiuntive espletate sulla rete.*

Per le prestazioni aggiuntive espletate sulla rete sono dovuti, oltre a quanto stabilito ai punti A e B, relativamente alle singole classi d'utenza, i contributi, i canoni e le tariffe indicati qui di seguito.

D.1) Eliminazione della interdizione delle chiamate originate da utenti della rete fonia-dati verso utenti della rete telefonica pubblica commutata ubicati nello stesso distretto del chiamante:

Contributo di attivazione	L. 22.000
Canone mensile di abbonamento	» 3.000

D.2) Documentazione delle comunicazioni.

Per la documentazione delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, fornita a richiesta dall'utente, è dovuto un importo di L. 35 per ciascuna comunicazione documentata.

D.3) Disabilitazione a chiave numerica.

Per la disabilitazione a chiave numerica delle comunicazioni interdistrettuali e/o internazionali, richiesta dall'utente, sono dovuti:

Contributo di attivazione o variazione della chiave numerica	L. 22.000
Canone mensile di abbonamento	» 3.500

D.4) Telelettura del contatore.

Per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore d'abbonato.

D.5) Identificazione della linea chiamante (limitatamente all'utenza con collegamento 4 fili).

Contributo di attivazione	L. 22.000
Canone mensile di abbonamento.	» 3.500

D.6). Numerazione abbreviata e chiamata diretta.

Cinque posizioni di memoria:

Contributo di attivazione	L. 22.000
Canone mensile di abbonamento.	» 3.500

Quarantacinque posizioni di memoria:

Contributo di attivazione	L. 44.000
Canone mensile di abbonamento.	» 6.500

D.7) Gruppo chiuso d'utenti.

Contributo di attivazione per ciascun gruppo	L. 44.000

Canone mensile di abbonamento:

per ciascun gruppo.	L. 55.000
per ciascuna linea	» 1.500

D.8) Gruppo chiuso bilaterale di utenti (limitatamente all'utenza con collegamento 4 fili analogico).

Ai fini del presente decreto per gruppo chiuso bilaterale di utenti della rete pubblica fonia-dati si intende una coppia determinata di utenze, appartenenti ad uno o più soggetti giuridici, che possono effettuare comunicazioni solo tra di loro con la interdizione delle chiamate da e verso terzi.

In aggiunta ai contributi ed ai canoni mensili di abbonamento fissati ai punti A e B del presente decreto, per la prestazione aggiuntiva gruppo chiuso bilaterale di utenti sono dovuti i contributi, i canoni e le tariffe qui di seguito indicati:

contributo di attivazione:	
per ciascun gruppo chiuso bilaterale.	L. 44.000
canone mensile di abbonamento:	
per ciascuna linea	» 2.000

L'utilizzazione intensiva dei collegamenti 4 fili analogici della rete pubblica fonia-dati da parte di utenze costituite in gruppo chiuso bilaterale, così come definito in precedenza, comporta l'impegno di svolgere traffico sui collegamenti analogici per 44 ore mensili e per 12 mesi continuativi. La tariffazione dell'utilizzazione intensiva dei collegamenti 4 fili analogici è stabilita — per ciascun collegamento e indipendentemente dal senso della chiamata — nei successivi punti D.8.1), D.8.2), D.8.3) e D.8.4).

Il canone mensile di cui al successivo punto D.8.1), applicato per 12 mesi, costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione minima e deve comunque essere corrisposto.

Per utilizzazioni superiori a 44 ore mensili, si applicano le tariffe orarie indivisibili riportate nei successivi punti D.8.2), D.8.3) e D.8.4.).

D.8.1) Canone mensile corrispondente a 44 ore di traffico mensile.

Scaglioni di distanza in km:	Lire
da 0 fino a 15	392.000
da oltre 15 fino a 30	613.000
da oltre 30 fino a 60	1.017.000
da oltre 60 fino a 120	1.191.000
oltre 120	1.292.000

D.8.2) Tariffa oraria indivisibile per le 22 ore di traffico mensile successive a quelle indicate al punto D.8.1).

Scaglioni di distanza in km:	Lire
da 0 fino a 15	5.360
da oltre 15 fino a 30	10.470
da oltre 30 fino a 60	18.610
da oltre 60 fino a 120	20.930
oltre 120	22.640

D.8.3) Tariffa oraria indivisibile per le 22 ore di traffico mensile successive a quelle indicate ai punti D.8.1) e D.8.2).

Scaglioni di distanza in km:	Lire
da 0 fino a 15	1.790
da oltre 15 fino a 30	3.490
da oltre 30 fino a 60	6.330
da oltre 60 fino a 120	6.980
oltre 120	7.550

D.8.4) Tariffa oraria indivisibile per le restanti ore di traffico mensile successive a quelle indicate ai punti D.8.1), D.8.2) e D.8.3).

Scaglioni di distanza in km:	Lire
da 0 fino a 15.	780
da oltre 15 fino a 30.	1.520
da oltre 30 fino a 60.	2.710
da oltre 60 fino a 120	3.050
oltre 120	3.300

D.9) Gruppo chiuso d'utenti dotato di numerazione unica all'interno di un gruppo.

Contributo di attivazione:	
per ciascun gruppo.	L. 88.000
Canone mensile di abbonamento:	
per ciascun gruppo	» 1.000.000
per ciascuna linea	» 2.500

Per ogni variazione di modalità di espletamento della prestazione di cui ai punti D.7), D.8) e D.9) richiesta dall'abbonato sulle linee esistenti del gruppo, è dovuto un contributo di lire 44.000.

D.10) Audioconferenza commutata tra più abbonati.

All'abbonato proponente l'audioconferenza è applicata, per ogni trenta minuti primi o frazione di tempo prenotato, una tariffa pari a 170 scatti di contatore.

A ciascuno dei partecipanti all'audiconferenza (con esclusione del proponente) è applicata una tariffa, per il tempo effettivo di connessione, corrispondente ad una comunicazione teleselettiva del quarto scaglione di distanza, secondo le disposizioni in vigore.

L'abbonato proponente ha la facoltà di richiedere l'addebito a suo carico della tariffa prevista per tutti i partecipanti all'audioconferenza.

Qualora il proponente rinunci all'effettuazione dell'audioconferenza entro il giorno precedente la data prenotata, deve corrispondere un importo pari al 10% della tariffa di sua spettanza relativa al periodo d'uso prenotato; qualora la rinuncia venga effettuata dopo il termine suddetto ma prima dell'inizio del periodo prenotato, è dovuto un importo pari alla metà della tassazione prevista; in mancanza di rinuncia è comunque applicata per interno la tariffa prevista per il periodo d'uso prenotato.

D.11) Collegamento 4 fili numerico a 64 Kit/s multiplo (connettività numerica).

All'abbonato proponente la connessione numerica multipla è applicata, per ogni trenta minuti primi o frazioni di tempo prenotato, una tariffa pari a 170 scatti di contatore.

A ciascuno dei partecipanti alla connessione numerica multipla (con esclusione del proponente) è applicata una tariffa, per il tempo effettivo di connessione, conforme a quanto previsto del precedente punto C.2) per le concessioni di quarto scaglione di distanza.

L'abbonato proponente ha la facoltà di richiedere l'addebito a suo carico delle tariffe previste per tutti i partecipanti alla connessione multipla.

Per quanto attiene alla prenotazione e alla rinuncia alla prestazione si applica quanto previsto al punto D.10).

D.12) Indicazione di conteggio in tempo reale (limitatamente all'utenza con collegamento 4 fili).

Contributo di attivazione . . . . L. 22.000
Canone mensile di abbonamento . . . . » 3.500

E) Valore dello scatto.

Ai fini di quanto previsto nella presente tabella il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale per la categoria A.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A2315

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 maggio 1990.

Disposizioni straordinarie per l'acquisto di mezzi strumentali idonei a fronteggiare situazioni di emergenza idrica, nonché per consentire l'incremento degli interventi aerei da parte del C.O.A.U. per gli incendi boschivi - Integrazione del Fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 1911/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ed il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che già nei primi mesi invernali del corrente anno, come per gli anni precedenti, si sono verificate numerose e frequenti emergenze idriche in tutto il territorio nazionale, dovute a situazioni di prolungata siccità o di inquinamento delle fonti di approvvigionamento ordinario, o a guasti e avarie ai sistemi di erogazione di acqua potabile;

Tenuto conto che, a causa dell'anomalo andamento climatologico della stagione invernale, caratterizzata da una persistente siccità che ha impoverito le falde idriche, gli invasi ed i serbatoi sotterranei, verosimilmente si determinerà un accentuato aumento della domanda di rifornimento idrico durante la prossima stagione estiva da parte dei comuni e degli aggregati urbani del territorio nazionale e delle isole maggiori con la conseguente impossibilità, da parte delle competenti amministrazioni, di garantire con i propri mezzi un sufficiente approvvigionamento alternativo al quale dovrà quindi far fronte il Dipartimento della protezione civile;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 ed il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, del Mezzogiorno, degli affari regionali e della protezione civile, nonché dalla riunione del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la lettera in data 12 maggio 1990 con la quale il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali dà notizia, tra l'altro, per incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, della disponibilità della somma di lire 99 miliardi per il potenziamento dei mezzi strumentali della protezione civile da adibire all'emergenza idrica e per l'incremento dell'utilizzo dei mezzi aerei antincendi;

Ritenuto che, di tale somma, 25 miliardi sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 30-*bis* della legge 28 febbraio 1990 n. 38 che concernono interventi per il 1990 a favore delle Regioni Sardegna, Liguria e Sicilia per cui non si ravvisa l'opportunità di distrarre tali fondi, già destinati alla prevenzione degli incendi boschivi;

Considerato che il servizio emergenze del Dipartimento della protezione civile, nell'intento di predisporre tempestivamente strumenti idonei a soddisfare le predette necessità di rifornimento idrico, ha redatto un piano per l'acquisto, tra l'altro, di settanta autobotti e di venti dissalatori e potabilizzatori di acqua;

Tenuto conto che conseguenza diretta del menzionato anomalo andamento climatologico è, altresì, la grave piaga degli incendi boschivi, che già nei primi tre mesi del corrente anno ha richiesto il coordinamento da parte del C.O.A.U. di interventi aerei per circa 1.200 ore e che, pertanto, qualora dovesse perdurare l'attuale situazione climatica si determinerà un presumibile incremento degli interventi medesimi in misura superiore al doppio rispetto a quelli della passata stagione, con conseguente maggiore impiego di mezzi, materiali e personale e quindi con più rilevanti oneri finanziari;

Viste, altresì, le lettere in data 21 marzo e 24 aprile 1990 con le quali il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ha prospettato la necessità di una maggiore disponibilità di uomini e di mezzi per fronteggiare la campagna contro gli incendi boschivi per il corrente anno, mediante il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il richiamo di vigili volontari e l'allestimento e l'acquisto di autobotti ed automezzi antincendio per un onere complessivo di lire 20 miliardi;

Ritenuto che anche alla stregua di quanto si è convenuto nelle riunioni di cui innanzi appare indispensabile procedere, per l'acquisto dei materiali di cui sopra, all'effettuazione della procedura più rapida della trattativa privata;

Considerato che, pur nel ricorso, in un siffatto frangente, alla trattativa privata, appare opportuno, al fine di soddisfare le necessarie cautele volte a garantire gli interessi della pubblica amministrazione, rifarsi per la determinazione del prezzo alla valutazione del competente ufficio tecnico erariale, per la cui acquisizione è tuttavia necessario fissare un brevissimo termine, compatibile con l'urgenza dell'acquisto;

Ritenuta quindi la necessità di incrementare adeguatamente le somme stanziate a tal fine sul Fondo per la protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto, mediante trattativa privata, per l'ammontare complessivo di lire 35 miliardi, sulla base del piano predisposto dal servizio emergenze del Dipartimento della protezione civile, di settanta autobotti della capacità variabile da litri 8.000 a litri 25.000 e di venti dissalatori e potabilizzatori capaci di una produzione di almeno 8 litri/secondo.

Le trattative di cui sopra saranno svolte con ditte di notoria solidità, che, preferibilmente, abbiano già eseguito forniture a pubbliche amministrazioni e siano in grado di assicurare l'esecuzione dei contratti entro il più breve termine possibile.

Art. 2.

I prezzi che verranno segnalati dai preventivi delle ditte interpellate dovranno essere sottoposti ad urgente parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale, tenendo presente che il relativo contratto di acquisto dovrà essere stipulato entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

La gestione delle autobotti e delle apparecchiature, di cui all'articolo 1 viene affidata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con il quale verranno definite, tramite apposita convenzione, le modalità per il loro impiego, nonchè la scelta delle località per il deposito e la custodia degli stessi.

Art. 4.

Per le esigenze connesse al potenziamento delle attività volte a fronteggiare gli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di lire 39 miliardi.

Tale spesa è destinata quanto a lire 14 miliardi a consentire la concessione di contributi finanziari a favore del Ministero dell'interno per il richiamo di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il potenziamento del parco automezzi antincendio.

La spesa di cui al primo comma è, altresì, destinata quanto a lire 25 miliardi per fronteggiare le previste maggiori esigenze connesse agli interventi aerei coordinati dal C.O.A.U. e consistenti nel noleggio e gestione, unitamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei due velivoli Canadair CL215, di cui al successivo articolo 5, in aggiunta ai 4 velivoli dello stesso tipo di proprietà di detto Ministero, e nel maggior onere per il previsto incremento di attività di tali velivoli e degli aeromobili che vengono resi disponibili dal Ministero della difesa.

L'anzidetto importo è destinato, altresì, a fronteggiare gli oneri accessori per spese di rischieramento dei mezzi aerei, di personale, di materiali, di attrezzature e di infrastrutture a terra.

Art. 5.

Allo scopo di consentire entro il più breve termine possibile l'incremento del parco velivoli da impiegare nella campagna antincendi boschivi già in atto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare con la Società SISAM, che gestisce già 4 velivoli Canadair CL215 di proprietà dello stesso Dicastero, un contratto di noleggio di 2 velivoli del tipo predetto, che verranno affidati in gestione alla Società alle stesse condizioni dei 4 velivoli sopra menzionati.

Le spese di noleggio e di gestione dei 2 Canadair CL215 saranno sostenute in parti uguali tra il Dipartimento della protezione civile ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6

Il complessivo onere di lire 74 miliardi derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

A tal fine, il predetto fondo è integrato mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Il competente Ministro del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 24 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2335

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi de L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi de l'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 382. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 383. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 384. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio di scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila.

Art. 385. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 386. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie del lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 387. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie del lavoro:

medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 388. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):

igiene del lavoro. . . . . ore 75

tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):

fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

statistica medica e biometria. . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):

patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):

igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):

fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):

medicina del lavoro. . . . . » 100

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro. . . . . ore 150

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . ore 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiobiologia e radioprotezione . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro. . . . . ore 120

medicina d'urgenza . . . . » 40

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro . . . . » 25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 389. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti ambulatori/laboratori/servizi/divisioni annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola:

Day hospital di medicina legale e del lavoro (Coppito) e quattro letti di appoggio presso la clinica medica (S. Salvatore); ambulatorio di medicina preventiva dei lavoratori e di radioprotezione (San Sisto); ambulatorio di medicina legale e del lavoro (San Sisto); laboratorio di fisiopatologia respiratoria ed audiologia occupazionale (San Sisto); laboratori di igiene ambientale ed occupazionale (Via Verdi); laboratori di tossicologia farmacologica e industriale (San Sisto); laboratori di fisiologia del lavoro ed ergonomia (Collemaggio).

La frequenza nelle varie areee per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettive.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 390. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 391. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 392. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 393. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 394. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologia clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 395. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente:
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 396. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):

anatomia descrittiva e chirurgica	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche	»	65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):

metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):

anatomia ed istologia patologica	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):

metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini	»	40
tecnica e diagnostica endoscopica	»	65
patologia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):

riabilitazione in chirurgia digestiva	ore	60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 225):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	ore	60
diagnostica per immagini	»	60
tecnica diagnostica endoscopica	»	75
chirurgia generale	»	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):

terapia endoscopica	»	35

Tecniche operatorie (ore 50):

tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 397. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori dell'ospedale di Teramo:

laboratorio di medicina nucleare;
laboratorio di analisi cliniche e batteriologiche;
laboratorio di anatomia ed istologia patologica;
servizio di endoscopia digestiva;
servizio di manometria esofagea e Ph-metria;
servizio di radiologia;
servizio di terapia intensiva;
ambulatorio chirurgico per piccola chirurgia;
prima divisione di chirurgia generale;
seconda divisione di chirurgia generale;
divisione di chirurgia d'urgenza;
divisione di patologia speciale chirurgica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 20 aprile 1990

Il rettore: SCHIPPA

90A2306

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 259 e 260 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia sono soppressi.

Dopo l'art. 258 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in radiologia.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 259. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e di radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 260. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 261. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 262. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 263. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;

b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;

c) diagnostica per immagini;

d) oncologia;

e) radioterapia clinica.

Art. 264. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:
matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:
oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:
basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 265. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 60
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 25
tecnologia della strumentazione . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . » 25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . » 25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi e apparati . . » 75
neuroradiologia . . . . » 50
radiologia pediatrica . . . . » 25
radiologia interventiva . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità . . . . ore 25

Diagnostica per immagini (ore 375):
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . . . ore 125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati . » 250

Monte ore elettivo: ore 400.

4° anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) ore 400

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 10
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiopatologia clinica . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 100):
indagini strumentali diagnostiche . . » 50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 50

Oncologia (ore 100):
oncologia generale . . . . » 20
anatomia patologica . . . . » 20
epidemiologia . . . . » 5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari . . . . » 30
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 25

Radioterapia clinica (ore 100):
basi biologiche della radioterapia . . » 30
dosimetria e piani di trattamento . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):
oncologia medica . . . . » 70
chirurgia oncologica . . . . » 30
patologia non oncologica del paziente neoplastico . . . . » 50

Radioterapia clinica (ore 250):
radioterapia clinica . . . . » 100
tecniche a fasci collimati . . . . » 75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):
radioterapia clinica . . . . ore 300
tecnologie avanzate in radioterapia . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 266. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoragiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti. per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 marzo 1990

Il rettore: DIANZANI

90A2325

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 maggio 1990, n. 6.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) dovuta per l'anno 1990. Avvertenze generali e istruzioni per la compilazione della denuncia annuale e del modulo di versamento.

Alle intendenze di finanza

Ai comuni

e, per conoscenza:

Alle province

All'Associazione nazionale dei comuni italiani

All'Unione province d'Italia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale Amministrazione civile (Direzione centrale per la finanza locale)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Direzione centrale servizi bancoposta)

A tutti gli altri Ministeri

Ai prefetti della Repubblica

Agli organi di controllo degli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario

Alle commissioni provinciali di controllo della Sicilia

Ai comitati e sezioni di controllo di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone

AVVERTENZE GENERALI

Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, ha introdotto, con effetto dall'anno 1990, innovazioni sostanziali all'originaria disciplina dell'ICIAP contenuta nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Si è reso, pertanto, necessario procedere all'approvazione di nuovi modelli per la denuncia annuale e per il versamento dell'imposta dovuta in base alla denuncia stessa, in sostituzione di quelli approvati rispettivamente con i decreti interministeriali del 31 maggio e 7 giugno 1989.

Tali nuovi modelli, approvati con i decreti interministeriali del 27 aprile 1990 e del 5 maggio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, valgono relativamente all'imposta dovuta per il corrente anno 1990, e, salvo eventuali modifiche legislative, anche per gli anni successivi.

La presente circolare, che fa seguito a quella di carattere generale n. 4 del 22 marzo 1990, contiene avvertenze generali e istruzioni per la compilazione della denuncia dell'ICIAP dovuta per l'anno 1990.

Si chiariscono, pertanto, quei caratteri generali dell'imposta che interessano ai fini della compilazione della denuncia, rinviando le spiegazioni di dettaglio al capitolo dedicato alle «istruzioni».

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio sul territorio dello Stato di imprese, arti, professioni, desumendone la nozione come intesa agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (1).

---

(1) Un trattamento particolare è previsto per le attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui esercizio è soggetto all'imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso art. 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o in mercati (giusta quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 della legge disciplinante la nuova ICIAP, come integrato dal comma 1, lettera *a)*, dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, in corso di conversione).

Soggetto passivo — nel prosieguo della presente circolare denominato, più brevemente, «contribuente» — è la persona fisica, ovvero la società, ovvero l'ente pubblico o privato, ovvero l'associazione anche se non riconosciuta, ovvero il consorzio, ovvero in genere ogni altra organizzazione di persone o beni, la quale esercita l'impresa, arte, professione.

L'imposta deve essere determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono situati gli insediamenti produttivi, intendendosi per tali i locali, le aree attrezzate sia coperte che scoperte, normalmente utilizzati dal contribuente, sia direttamente che come supporto necessario, per esercitare l'impresa, arte, professione.

Per le imprese, arti e professioni esercitate dal contribuente senza utilizzo di insediamenti produttivi, si assume come se le stesse fossero svolte in un insediamento (e, più esattamente, in un locale) di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del contribuente stesso.

Tale insediamento — che, nel prosieguo della presente circolare, sarà denominato «presunto» — rileva soltanto nel caso in cui per l'esercizio di quella determinata impresa ovvero di quella determinata arte e professione il contribuente non utilizzi alcun locale od area attrezzata in nessun comune.

L'insediamento «presunto», inoltre, assorbe, con i suoi venticinque metri quadrati, tutte le imprese ed arti e professioni esercitate dal contribuente senza utilizzo di locali od aree attrezzate.

Ovviamente se il contribuente esercita più imprese separate tra loro ovvero un'impresa ed un'arte e professione e per l'esercizio di alcune utilizza insediamenti mentre per l'esercizio delle altre non utilizza alcun insediamento, l'imposta sarà determinata per le prime avendo riguardo agli insediamenti effettivi e per le seconde con riferimento all'insediamento «presunto».

Alle imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi sono equiparate, agli effetti della loro confluenza nell'unico insediamento «presunto» di cui sopra, le imprese, arti e professioni le quali siano esercitate utilizzando esclusivamente le superfici non computabili indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 6 dell'art. 1 della legge disciplinante la nuova ICIAP. Chiaramente se, ad esempio, per l'esercizio di una determinata impresa sono utilizzate, oltre alle dette superfici non computabili, anche, in qualsiasi comune, superfici rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta, saranno assunte queste ultime, e soltanto esse, per la determinazione dell'obbligazione tributaria.

La misura dell'imposta di base (quale risultante dalla tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata con il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990 in corso di conversione) varia in funzione del settore di attività di appartenenza e della classe di superficie. Per il primo, il contribuente deve far riferimento all'impresa, arte, professione da lui esercitata nell'unico ovvero nei più insediamenti, sia effettivi che eventualmente «presunto», ubicati sul territorio del singolo comune. Per la seconda, deve rilevare la superficie dell'unico ovvero quella complessiva dei più insediamenti produttivi, sia effettivi che eventualmente «presunto», da lui utilizzata sul territorio del singolo comune, computando: per intero, la superficie dei locali e delle aree attrezzate coperte; in ragione del 10 per cento, quella delle aree attrezzate scoperte (si ricorda che, come precedentemente chiarito, l'eventuale insediamento «presunto» va considerato quale «locale» di 25 mq). Dal detto calcolo vanno escluse le predette superfici indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 6 dell'art. 1.

L'imposta è dovuta per ogni anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, avendo riguardo alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno la quale, quindi, si assume come protraentesi per l'intero anno.

In particolare, a tale data occorre riferirsi per stabilire: se l'impresa, arte, professione è esercitata; quanta e quale superficie è per essa utilizzata; quale è il comune di domicilio fiscale del contribuente agli effetti della collocazione del detto, eventuale insediamento «presunto»; quale è il comune impositore e, quindi, quello al quale va presentata la denuncia ed a cui favore va effettuato il versamento dell'imposta secondo le «fascie reddituali» vigenti sul suo territorio, di cui sarà trattato in prosieguo. Pertanto, per l'imposta dovuta per il corrente anno 1990 si deve assumere la situazione esistente alla data del primo gennaio 1990.

In relazione a specifiche problematiche che possono sorgere in merito all'influenza della disposizione che impone la detta rilevazione al primo gennaio sulla condizione della sussistenza dell'esercizio dell'attività produttiva, e sulla identificazione della superficie utilizzata, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 6 del 19 giugno 1989.

L'ammontare dell'imposta di base, determinato secondo i criteri sovraillustrati, non coincide necessariamente con quello dell'imposta dovuta dal contribuente al comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi, sia effettivi che eventualmente «presunto», da lui utilizzati.

Quest'ultima, infatti, può essere uguale alla prima ovvero essere pari alla metà ovvero al doppio della stessa.

Ciò dipende dalla posizione reddituale del contribuente, avendo riguardo ai suoi redditi di impresa e di arte e professione e soltanto a questi.

Ed invero, giusta quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1 della legge disciplinante la nuova ICIAP, detta imposta di base: è ridotta alla metà, se il reddito di impresa e di arte e professione del contribuente non supera i dodici milioni di lire; è, invece, aumentata al doppio, se detto reddito supera i cinquanta milioni di lire.

Si avverte, però, che sul territorio del comune destinatario della denuncia e del versamento dell'imposta possono essere in vigore fascie reddituali diverse in quanto è stato riconosciuto ai comuni il potere di modificare, entro il 31 dicembre 1989, relativamente all'anno 1990, i cennati limiti di reddito nel senso che i detti dodici milioni possono essere stati aumentati fino a diciotto milioni ovvero ridotti fino a sei milioni ed i detti cinquanta milioni possono essere stati aumentati fino a settanta milioni ovvero ridotti fino a trenta milioni; ciò, anche limitatamente ad uno o più settori di attività, purché però uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA ANNUALE E DEL MODULO DI VERSAMENTO

Denuncia

La denuncia deve essere presentata dai soggetti obbligati al comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi, sia effettivi che eventualmente «presunto» nei sensi già chiariti.

Sono esonerati dalla presentazione della denuncia soltanto i soggetti non obbligati al pagamento dell'imposta indicati nel comma 10 dell'art. 1 della legge disciplinante la nuova ICIAP.

La denuncia deve essere presentata nel prossimo mese di giugno relativamente all'imposta dovuta per l'anno 1990.

La presentazione deve essere effettuata mediante consegna della denuncia direttamente al comune competente il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, ovvero tramite spedizione della denuncia stessa in busta, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno indirizzata al comune competente (ufficio tributi); in quest'ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

La denuncia deve essere redatta su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, del 27 aprile 1990 che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990.

Al fine di venire incontro alle esigenze di talune categorie di contribuenti è ammesso l'impiego di stampati meccanografici per la compilazione della denuncia annuale, previa specifica autorizzazione del Ministero delle finanze, purché sia assicurata la conformità strutturale con il modello di cui sopra, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.

Si segnala l'opportunità che il contribuente provveda a farsi copia o fotocopia della denuncia, oltre che per necessità proprie, al fine di poter adempiere all'obbligo di esibizione su richiesta del sindaco o di suoi delegati.

Frontespizio.

Nel frontespizio, oltre all'indicazione dell'anno per il quale è presentata la denuncia (1990) e del comune destinatario della stessa, devono essere indicati in modo completo gli elementi identificativi del soggetto passivo e, cioè, dell'esercente l'impresa, l'arte e professione. All'uopo è stato predisposto un quadro intestato al «contribuente», il quale deve essere sempre compilato, la cui prima parte è riservata alla specificazione dei dati anagrafici della persona fisica ovvero della denominazione e natura giuridica del soggetto diverso da questa e la seconda parte, comune alle persone fisiche ed ai soggetti diversi da queste, è dedicata all'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e del domicilio fiscale. In ordine al numero di partita IVA, la precisazione che esso va riportato se il soggetto passivo ne è in possesso è conseguenziale al fatto che l'imposta — in presenza dell'esercizio di impresa, arte, professione — è ugualmente dovuta anche se il contribuente è sfornito di partita IVA.

Il quadro intestato al denunciante diverso dal contribuente deve essere compilato laddove il soggetto passivo sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare, il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa. I dati relativi a tale denunciante possono riferirsi anche ad un soggetto diverso dalla persona fisica, come ad esempio nel caso di società-erede.

Detto quadro deve, altresì, essere compilato in tutti i casi in cui il soggetto passivo sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria.

Ovviamente anche in presenza della compilazione di questo secondo quadro, va pur sempre compilato il quadro intestato al «contribuente».

Con riferimento alla identificazione del luogo di ubicazione dell'eventuale insediamento «presunto», si precisa che non ha alcuna rilevanza il domicilio fiscale indicato nel quadro intestato al denunciante diverso dal contribuente, dovendosi aver riguardo esclusivamente al dimicilio fiscale del «contribuente». Inoltre, qualora tale domicilio, da indicare nella denuncia secondo la situazione riscontrata alla data di presentazione della stessa, fosse in un comune diverso rispetto a quello del primo gennaio dell'anno di imposizione, il contribuente indicherà quale comune destinatario della denuncia per l'insediamento «presunto» quello nel quale aveva il proprio domicilio fiscale alla predetta data del primo gennaio e specificherà siffatto domicilio nel quadro interno riservato alle «annotazioni del contribuente».

Parte interna.

La parte interna della denuncia è dedicata alla individuazione degli elementi che determinano il debito di imposta, all'indicazione degli estremi del relativo versamento, alla sottoscrizione ed alle eventuali annotazioni del contribuente.

Ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta sono stati predisposti vari quadri.

Nel quadro (A) va indicato l'indirizzo completo e, tra parentesi, l'eventuale denominazine — ad esempio: (bar 2000); (Albergo terminus) — dell'insediamento produttivo utilizzato dal contribuente ed ubicato sul territorio del comune al quale va destinata la denuncia.

Se bisogna assumere, eventualmente, l'insediamento «presunto» — il quale, come già detto, si considera ubicato sul territorio del comune di domicilio fiscale del contribuente — va indicato l'indirizzo di tale domicilio e, tra parentesi, va specificato «domicilio fiscale».

Ovviamente, in ogni caso, nell'indirizzo non va compresa l'indicazione del comune in quanto esso non può che essere quello destinatario della denuncia.

Qualora il contribuente utilizzi più di un insediamento produttivo ubicati sul territorio del comune destinatario della denuncia, ivi compreso l'eventuale insediamento «presunto», nel quadro (A) ne va indicato soltanto il numero e deve essere compilato, quale parte integrante della denuncia, il quadro (A 1) riportato sul foglio integrativo il cui modello è stato approvato con il detto decreto interministeriale del 27 aprile 1990.

Su tale foglio — oltre a ripetere i dati esposti in denuncia relativi agli elementi identificativi del contribuente, al comune destinatario ed all'anno di imposizione — vanno indicati nel quadro (A/1), distintamente per ogni insediamento produttivo utilizzato dal contribuente ed ubicato sul territorio del comune destinatario della denuncia, l'indirizzo completo (e, tra parentesi, l'eventuale denominazione nel modo innanzi detto) e la relativa superficie, al netto di quella esclusa dal computo ai sensi del cennato sesto comma dell'art. 1 della legge disciplinante la nuova ICIAP, disarticolata a seconda della sua struttura.

Si ricorda che, come già detto, l'eventuale insediamento «presunto» rileva come un «locale» di 25 mq.

Chiaramente vale anche per il quadro (A/1) l'osservazione testé fatta per cui nell'indirizzo non va compresa l'indicazione del comune, non potendo esso che essere quello destinatario della denuncia.

La somma delle superfici degli insediamenti enumerati va riportata, distintamente secondo la struttura, nel quadro (E) della denuncia di base.

Se un foglio integrativo non è sufficiente, se ne utilizzano altri, indicandone il numero complessivo nell'apposita casella; in tal caso, si prosegue nella numerazione d'ordine degli insediamenti usando la relativa colonna non numerata e la detta somma delle superfici va indicata in calce all'ultimo foglio riportandola, ovviamente, nel quadro (E).

Nel quadro (B) va descritta l'impresa, arte, professione esercitata dal contribuente nell'insediamento produttivo indicato nel quadro (A) ovvero negli insediamenti produttivi indicati nel quadro (A/1).

In proposito si puntualizza che l'impresa deve identificarsi e qualificarsi, così come avviene nel settore delle imposte erariali sul reddito, attraverso la enucleazione di una attività soltanto la quale sarà quella esclusiva, se oggetto dell'impresa è una sola attività; sarà, invece, l'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti se, come generalmente avviene, oggetto dell'impresa sono più attività. Ad ogni impresa, quindi, corrisponde una attività soltanto.

Allo stesso modo l'arte o professione si caratterizza tramite l'unica attività ovvero, se le attività artistiche o professionali esercitate sono più, attraverso quella che prevale sotto il profilo dell'entità dei compensi percepiti.

Può verificarsi il caso in cui il contribuente eserciti non una ma più imprese nell'unico ovvero nei più insediamenti produttivi indicati nel quadro (A) ovvero nel quadro (A/1) (l'ipotesi è, invero, poco frequente atteso che per aversi esercizio di più imprese è necessario che queste siano completamente distinte tra loro, ovverosia che esse siano gestite con contabilità separate e conducano alla determinazione di redditi di impresa distinti agli effetti dell'applicazione delle imposte erariali sul reddito; come, ad esempio, nel caso di compilazione da parte del contribuente di separati quadri 740/F). Può, inoltre, verificarsi il caso in cui il contribuente eserciti in detti insediamenti oltre ad una o più imprese anche un'arte o professione.

In tali fattispecie ogni impresa, così come l'arte o professione, dovrà essere tradotta nell'attività che la qualifica e la caratterizza secondo i criteri sovraenunciati.

Così ad esempio:

— Per un impresa le cui attività consistono nella manutenzione di ascensori e nella rappresentanza di vendita di apparecchi elevatori con prevalenza, sotto il detto profilo dell'entità dei ricavi conseguiti, della prima, va indicato nel quadro (B) soltanto: manutenzione di ascensori.

— Se, oltre all'impresa di cui sopra, il contribuente esercita in detti insediamenti una separata impresa di ristorante e di affittacamere con prevalenza, sotto il ripetuto profilo, della prima, nel quadro (B) vanno indicati:

1) manutenzione di ascensori;
2) ristorante.

Si avverte che va utilizzato un numero distinto per ogni impresa ed arte o professione.

Per quanto concerne il problema della enucleazione, al primo gennaio dell'anno per il quale è dovuta l'imposta, dell'attività prevalente sotto il detto profilo dell'entità dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, occorre aver riguardo ai ricavi o compensi dell'anno precedente. L'ipotesi che l'impresa, arte, professione inizi ad essere

esercitata alla data del primo gennaio è del tutto rara, essendo il primo gennaio giorno festivo (e se l'impresa, arte, professione comincia ad essere esercitata dopo il primo gennaio di un determinato anno, l'imposta, per quella attività produttiva, inizierà ad essere dovuta, in costanza del suo esercizio, dall'anno successivo); in tal caso di inizio al primo gennaio, occorrerà aver riguardo ai ricavi o compensi che si presume di realizzare nel corso di siffatto anno di inizio.

Nel quadro (C) va indicata l'impresa o l'arte o professione «assorbente», riportandovi un'attività soltanto fra quelle enumerate nel quadro (B).

Valgano, a chiarimento, le seguenti ipotesi:

1) nel quadro (B) è indicata un'attività soltanto (ed è questa l'ipotesi che si verifica con maggior frequenza) caratterizzante, quindi, come più volte detto, una sola impresa oppure soltanto l'arte e professione; in tal caso, sarà ripetuta nel quadro (C) siffatta attività indicata nel quadro (B);

2) nel quadro (B) sono indicate più attività (si ricorda che ogni attività, ed una soltanto, identifica e caratterizza una distinta impresa, così come una attività soltanto identifica l'arte e professione); in tal caso bisogna selezionare una sola attività e riportarla nel quadro (C), seguendo i criteri dettagliatamente indicati nello stesso quadro (C). Così, ad esempio: *a)* se nel quadro (B) sono indicate due attività entrambe comprese nel quarto settore ICIAP, il contribuente riporterà nel quadro (C) quella attività, fra le due, corrispondente all'impresa con maggiori ricavi conseguiti; *b)* se nel quadro (B) sono indicate tre attività, di cui una è compresa nel quinto settore ICIAP e le altre due nell'ottavo settore, il contribuente scarterà senz'altro l'attività compresa nel quinto settore in quanto a minor tassazione ICIAP, avendo riguardo alle misure di base dell'imposta, rispetto alle altre due; fra le due rimaste, entrambe comprese nell'ottavo settore, sceglierà, e quindi riporterà nel quadro (C), l'attività corrispondente all'impresa con maggiori ricavi conseguiti.

Nel quadro (C) va, altresì, indicato il codice di attività, desumendolo dalla tabella IVA, corrispondente all'attività come sopra riportata nel quadro stesso; infine, va barrata la casella [1] se tale attività riportata è esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo.

Si puntualizza che l'attività riportata nel quadro (C) ha carattere assorbente nel senso che si assume come se l'unico insediamento ovvero l'insieme dei più insediamenti siti sul territorio di quel determinato comune fossero utilizzati integralmente dal contribuente per esercitare soltanto siffatta attività.

Nel quadro (D) deve essere indicato il settore di attività ICIAP nel quale si trova compresa l'attività riportata nel quadro (C), specificando con: primo, ovvero secondo, ovvero terzo, ecc.

Si sottolinea che il settore da indicare non può che essere uno soltanto.

I settori sono dieci e sono contemplati nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. Si avverte che tale tabella è stata integrata, con il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, in corso di conversione, limitatamente all'inserimento nel secondo settore anche l'attività di «affittacamere».

Nel quadro (E) deve essere specificata la superficie utilizzata, distinguendo quella dei locali, delle aree attrezzate coperte e delle aree attrezzate scoperte.

Si ricorda che le aree attrezzate scoperte vanno calcolate in ragione del dieci per cento della loro superficie, per cui in tale misura devono essere indicate, e che l'eventuale insediamento «presunto» va considerato quale «locale» di 25 mq.

La superficie in discorso è, ovviamente, quella relativa all'insediamento produttivo indicato nel quadro (A) ovvero quella complessiva degli insediamenti produttivi indicati nel quadro (A/1).

Nel calcolare la superficie, come già detto, non si deve tener conto delle superfici indicate nel comma 6 dell'articolo 1 della legge disciplinante la nuova ICIAP.

Se l'attività riportata nel quadro (C) corrisponde ad un'impresa artigiana iscritta nel relativo albo spetta l'agevolazione della riduzione al 65 per cento della superficie eccedente i tremila metri quadrati. Pertanto, laddove si verifichi tale fattispecie, sarà detratta dalla superficie totale il 35 per cento di quella parte della stessa che eccede i tremila metri quadrati. Così, ad esempio, se è utilizzato un locale di 2.900 metri quadrati ed un'area attrezzata scoperta di 15.000 metri quadrati, il quadro (E) sarà compilato nel modo seguente:

locale.	mq	2.900
area attrezzata coperta.	»	0
area attrezzata scoperta (10%) . . .	»	1.500
TOTALE . . .	mq	4.400
(meno) eventuale riduzione	»	490
DIFFERENZA . . .	mq	3.910

(i 490 mq sono pari al 35 per cento di 1.400 mq che rappresentano la parte eccedente i 3.000 mq).

Nel quadro (F) va indicata la classe di superficie nella quale è compresa la superficie quantificata nel quadro (E) in corrispondenza della voce «TOTALE» ovvero «DIFFERENZA», desumendola dalla tabella allegata al detto decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 27 novembre 1989.

In particolare, se la superficie di cui al quadro (E):

a) non eccede i 25 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 25»;

b) eccede i 25 metri quadrati, ma non supera i 50 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 50»;

c) eccede i 50 metri quadrati, ma non supera i 100 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 100»;

d) eccede i 100 metri quadrati, ma non supera i 200 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 200»;

e) eccede i 200 metri quadrati, ma non supera i 500 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 500»;

f) eccede i 500 metri quadrati, ma non supera i 4.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 4.000»;

g) eccede i 4.000 metri quadrati, ma non supera i 10.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 10.000»;

h) eccede i 10.000 metri quadrati, ma non supera i 20.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 20.000»;

i) eccede i 20.000 metri quadrati, ma non supera i 30.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 30.000».

E, così via, per ogni 10.000 metri quadrati.

Nel quadro (G) va indicato l'ammontare dell'imposta di base corrispondente al settore di attività indicato nel quadro (D) ed alla classe di superficie indicata nel quadro (F).

Tale ammontare va ricavato dalla tabella allegata al detto decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 27 novembre 1989.

Così, ad esempio, se è stato indicato il settore nono e la classe di superficie fino a 100 mq, l'imposta di base da indicare nel quadro (G) sarà pari a L. 795.000.

Per quanto concerne le superfici eccedenti i 10.000 mq, la nota in calce alla detta tabella stabilisce che «oltre 10.000 mq si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di L. 750.000». Pertanto, ipotizzando una superficie di 32.000 mq, per la quale è stata quindi indicata la classe «fino a mq 40.000», ed il terzo settore di attività, l'imposta di base sarà pari a L. 4.350.000 (infatti: per la classe fino a 10.000 mq è di L. 2.100.000; per quella fino a 20.000 mq è di L. 2.850.000; per quella fino a 30.000 mq è di L. 3.600.000; per quella fino a 40.000 mq è di L. 4.350.000).

Nel quadro (H) deve essere indicato il reddito di riferimento, ovverosia il reddito di impresa e di arte e professione dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF od IRPEG.

Per stabilire la posizione reddituale del contribuente occorre assumere tutti indistintamente i redditi sia di impresa che di arte e professione a lui imputabili e dichiarati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ovvero di quella sulle persone giuridiche (IRPEG). Il reddito dell'impresa familiare è assunto al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare stessa.

In proposito si precisa che tra i redditi di impresa va compreso anche il reddito agrario essendo questo un reddito derivante dall'impiego del capitale di esercizio e del lavoro di organizzazione, ancorché misurato attraverso l'applicazione di tariffe d'estimo catastale.

Si ricorda, poi, che il reddito derivante dall'allevamento di animali, di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre a formare il reddito di impresa.

I redditi di impresa e di arte e professione del contribuente vanno assunti nella loro interezza, nel senso che essi non devono essere ripartiti in quote formate in rapporto alla ubicazione degli insediamenti produttivi in più comuni. In altri termini, il coacervo dei redditi sia di impresa che di arte e professione quantifica la capacità reddituale produttiva del contribuente, come intesa ai fini IRPEF od IRPEG, e tale capacità è destinata a «pesare», in tutta la sua portata, nello o nei più comuni ove insistono gli insediamenti utilizzati dal contribuente stesso. Ulteriore corollario di quanto innanzi detto è che tale posizione reddituale del contribuente rileva nella sua unitarietà e complessività, indipendentemente dalla corrispondenza fra impresa, arte, professione esercitata nello o negli insediamenti ubicati in un determinato comune e redditi di natura imprenditoriale, artistica e professionale che concorrono alla formazione della posizione reddituale stessa.

Per quanto concerne il tempo al quale occorre far riferimento ai fini della quantificazione di detta posizione reddituale, la legge stabilisce che devono essere assunti i redditi e le eventuali perdite dichiarati dal contribuente, ai cennati effetti IRPEF od IRPEG, per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente all'anno per il quale è dovuta l'ICIAP.

Pertanto, per l'imposta dovuta per il corrente anno 1990, una persona fisica dovrà assumere l'ammontare complessivo dei redditi e delle eventuali perdite di impresa e di arte e professione da essa dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1989.

Il riferimento ai redditi dichiarati per il periodo di imposta antecedente può interessare soltanto i soggetti IRPEG.

Si precisa che occorre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione IRPEF od IRPEG per il detto anno o periodo di imposta antecedente anche se essa è stata presentata tardivamente ma, ovviamente, prima o contestualmente alla compilazione della denuncia ICIAP.

Qualora il termine di presentazione della dichiarazione è stabilito, dalle disposizioni vigenti in materia di IRPEF od IRPEG, in una data successiva al 31 maggio (ad esempio nel caso di presentazione da parte degli eredi), si farà riferimento alla dichiarazione presentata per l'anno ovvero per il periodo di imposta che immediatamente precede quello antecedente all'anno per il quale è dovuta l'ICIAP. Ciò sempreché, beninteso, la dichiarazione per l'anno o periodo di imposta antecedente non sia già stata presentata al momento della compilazione della denuncia ICIAP.

Nel caso in cui per il predetto anno o periodo di imposta il contribuente non abbia dichiarato alcun reddito né di impresa né di arte e professione, lo stesso assumerà ai fini ICIAP il reddito «zero» con conseguente riduzione alla metà dell'imposta.

Passando alle modalità di compilazione pratica del quadro, si fanno le seguenti esemplificazioni:

1° esempio. Il contribuente ha dichiarato un reddito di impresa di lire 10 milioni. In tal caso, il quadro (H) sarà così compilato:

Lire	10.000.000	~~imp.~~	prof.
	....		
	....		
TOTALE	10.000.000		

2° esempio. Il contribuente ha dichiarato: un reddito di impresa di 80 milioni; una perdita, per una distinta e separata impresa, di 30 milioni; un reddito di arte e professione di 10 milioni. In tal caso, il quadro (H) sarà così compilato:

Lire	80.000.000	~~imp.~~	prof.
Lire	— 30.000.000	~~imp.~~	prof.
Lire	10.000.000	imp.	~~prof.~~
TOTALE	60.000.000		

3° esempio. Il contribuente non ha dichiarato alcun reddito, né di impresa né di arte e professione; in tal caso, il quadro (H) sarà così compilato:

Lire	....	
Lire	....	☒
TOTALE	0	

Nel quadro (I) va indicata l'imposta dovuta (senza arrotondamento) la quale, come già detto, può essere uguale all'ammontare dell'imposta di base indicato nel quadro (G) ovvero essere pari alla metà ovvero al doppio dell'ammontare dell'imposta di base stesso. Ciò dipende dalla posizione reddituale del contribuente, quale esposta in corrispondenza della voce «TOTALE» nel quadro (H), e dai limiti di reddito vigenti per l'anno di imposizione sul territorio del comune destinatario della denuncia.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1° esempio. Nel quadro (H) è stato indicato il detto reddito di 10 milioni. Se nel comune destinatario della denuncia vigono i cennati limiti reddituali stabiliti dalla legge (perché il comune, ad esempio, non ha esercitato per nessun settore di attività il potere di modifica ad esso riconosciuto), l'imposta dovuta, e quindi da indicare nel quadro (I), sarà pari alla metà dell'imposta di base indicata nel quadro (G). Se in detto comune, invece, il limite di reddito di 12 milioni previsto dalla legge è stato ridotto dal comune stesso a 8 milioni per tutti i settori di attività (la riduzione di tale limite, si ricorda, può arrivare fino a 6 milioni e può essere disposta dal comune per tutti indistintamente i settori di attività ICIAP ovvero per uno od alcuni soltanto di essi), l'imposta dovuta, e quindi da indicare nel quadro (I), sarà uguale all'imposta di base indicata nel quadro (G).

2° esempio. Nel quadro (H) è stato indicato il detto reddito di 60 milioni. Se nel comune destinatario della denuncia vigono i cennati limiti reddituali stabiliti dalla legge, l'imposta dovuta, e quindi da indicare nel quadro (I), sarà pari al doppio dell'imposta di base indicata nel quadro (G). Se in detto comune, invece, il limite di reddito di 50 milioni previsto dalla legge è stato aumentato dal comune stesso a 65 milioni per tutti i settori di attività (l'aumento di tale limite, si ricorda, può arrivare fino a 70 milioni e può essere disposto dal comune per tutti indistintamente i settori ICIAP ovvero per uno od alcuni soltanto di essi), l'imposta dovuta, e quindi da indicare nel quadro (I), sarà uguale all'imposta di base.

3° esempio. Nel quadro (H) è stato indicato zero in corrispondenza del «TOTALE». In tal caso, senz'altro, l'imposta dovuta, e quindi da indicare nel quadro (I), sarà pari alla metà dell'imposta di base indicata nel quadro (G).

Si raccomanda di barrare, a seconda della situazione, una, ed una soltanto, delle tre caselle e cioè o quella [3] ovvero quella [4] ovvero quella [5].

Se spetta, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge disciplinante la nuova ICIAP, la riduzione di un quarto per l'impresa a carattere stagionale riportata nel quadro (C), l'imposta dovuta va indicata nella misura ridotta e va barrata la casella [6]. Praticamente, prima si determina l'imposta che sarebbe dovuta in assenza dell'agevolazione (a seconda dei casi, uguale a quella di base ovvero pari alla metà ovvero pari al doppio dell'imposta di base stessa); quindi, sull'importo così ottenuto si opera la riduzione di un quarto. Chiaramente anche quando si barra la casella [6] va barrata una delle caselle [3] o [4] o [5].

Nell'apposito riquadro vanno indicati gli estremi del versamento dell'imposta dovuta, provvedendo ad allegare alla denuncia l'attestazione del versamento stesso.

La denuncia, oltre che datata, deve essere firmata, utilizzando l'apposito riquadro: dal soggetto indicato come «contribuente» nel frontespizio della denuncia stessa ovvero dal denunciante diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali fogli integrativi, i quali devono essere presentati congiuntamente alla denuncia di base.

MODULO DI VERSAMENTO

L'imposta dovuta, e cioè quella indicata nel quadro (I), deve essere versata, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, su conto corrente postale intestato al comune destinatario della denuncia (quello, cioè, sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi sia effettivi che, eventualmente, «presunto»).

Il versamento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della denuncia, e, cioè, nel mese di giugno 1990.

Per effettuare il versamento dell'imposta dovuta in base alla denuncia deve essere utilizzato l'apposito modulo conforme al modello approvato, con le relative caratteristiche tecniche, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, del 5 maggio 1990 che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990.

Al fine di agevolare il contribuente, i comuni possono «personalizzare» i bollettini di versamento, nel rispetto delle caratteristiche tecniche specificate in detto decreto interministeriale, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica, ferma restando la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non «personalizzati» purché, ovviamente, conformi al modello approvato con il più volte ripetuto decreto interministeriale.

Si richiama l'attenzione sulla necessità, sia al fine di un corretto riscontro fra il versamento e la denuncia sia per evitare l'applicazione di sanzioni, di compilare sempre e accuratamente, in tutte le sue parti, il retro del modulo di versamento indicando i dati richiesti in modo conforme a quelli specificati nella denuncia. In particolare, oltre alla indicazione dell'anno per il quale è versata l'imposta e dei dati identificativi del «contribuente» come riportati sul frontespizio della denuncia, deve essere specificato: *a)* il numero degli insediamenti indicati nel quadro (A/1) (se l'insediamento è uno soltanto, per cui è stato compilato il quadro (A), va indicato «uno»); *b)* il settore di attività (primo, ovvero secondo, ecc.); *c)* la classe di superficie; *d)* se l'imposta è dovuta in misura uguale, ovvero pari alla metà ovvero al doppio di quella di base, barrando la casella corrispondente conformemente a quanto fatto in denuncia; *e)* se l'impresa riportata nel quadro (C) è a carattere stagionale (praticamente, se nella denuncia è stata barrata la casella [6], sarà barrata la casella [si]; altrimenti, quella [no]).

Adempimenti dei comuni.

I comuni avranno cura di:

a) pubblicizzare adeguatamente e tempestivamente sul proprio territorio:

la tabella delle misure annue dell'imposta di base allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata, con l'inserimento nel secondo settore anche dell'attività di «affittacamere», con il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, in corso di conversione;

i limiti di reddito di impresa e di arte e professione vigenti, anche se coincidenti con quelli stabiliti dalla legge disciplinante la nuova ICIAP;

il numero di conto corrente postale, nonché l'esatta denominazione del conto, sul qualle deve essere versata l'imposta dovuta in base alla denuncia;

la presente circolare;

b) fare stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di denuncia e di foglio integrativo, nonché di bollettini di versamento «personalizzati» e non, da porre a disposizione gratuita del contribuente.

*
* *

Alle intendenze di finanza viene inviato un sufficiente numero di copie della presente circolare per il successivo, urgente inoltro, oltre che alla provincia, a tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione.

Il direttore generale reggente
SPAZIANI TESTA

90A2327

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 475ª seduta pubblica per mercoledì 30 maggio 1990, alle ore diciasette e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

90A2381

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del primo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con ordinanza in data 21 maggio 1990, l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non hanno più corso le operazioni relative al *referendum* popolare — indetto con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990 — per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: «dell'art. 18 e» della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

90A2382

MINISTERO DEL TESORO

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,350	1228,350	1228,55	1228,350	1228,350	1228.350	1228.100	1228.350	1228.350	1228.35
E.C.U.	1509,500	1509,500	1510 --	1509,500	1509,500	1509,500	1509,810	1509,500	1509,500	1509,50
Marco tedesco	734,750	734,750	735 --	734,750	734,750	734,750	734,750	734,750	734,750	734,75
Franco francese	218,130	218,130	218,50	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	218.12
Lira sterlina	2074,150	2074,150	2077 --	2074,150	2074,150	2074,150	2074,500	2074,150	2074,150	2074.15
Fiorino olandese	653,720	653,720	654 —	653,720	653,720	653,720	653,750	653,720	653,720	653,72
Franco belga	35,676	35,676	35,69	35,676	35,676	35,676	35,681	35,676	35,676	35,67
Peseta spagnola	11,786	11,786	11,80	11,786	11,786	11,786	11,792	11,786	11,786	11,78
Corona danese	192,940	192,940	193 —	192,940	192,940	192,940	192,930	192,940	192,940	192,94
Lira irlandese	1969,300	1969,300	1970 —	1969,300	1969,300	1969,300	1969,500	1969,300	1969,300	—
Dracma greca	7,480	7,480	7,46	7,480	7,480	7.480	7,477	7,480	7,480	—
Escudo portoghese	8,329	8,329	8,30	8,329	8,329	8,329	8,335	8,329	8,329	8,32
Dollaro canadese	1040,750	1040,750	1044 —	1040,750	1040,750	1040,750	1039,750	1040,750	1040,750	1040,75
Yen giapponese	8,083	8,083	7,98	8,083	8,083	8,083	8,082	8,083	8,083	8.08
Franco svizzero	864,200	864,200	863,50	864,200	864,200	864,200	864,160	864,200	864,200	864,20
Scellino austriaco	104,343	104,343	104,80	104,343	104,343	104,343	104,344	104,343	104,343	104,34
Corona norvegese	190,270	190,270	190 —	190,270	190,270	190,270	190,400	190,270	190,270	190,27
Corona svedese	202,140	202,140	202,20	202,140	202,140	202,140	202,500	202,140	202,140	202.14
Marco finlandese	311,900	311,900	312,25	311,900	311,900	311,900	312,150	311,900	311,900	—
Dollaro australiano	939,250	939,250	940 —	939,250	939,250	939,250	938,200	939,250	939,250	939,25

Media dei titoli del 22 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	101,225
» 10% » » 1977-92	100,525
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,225
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,950
» » » 22- 6-1987/91	93,575
» » » 18- 3-1987/94	78,150
» » » 21- 4-1987/94	78 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,725
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,275
» » » » 1-12-1983/90	100,875
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	100,825
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,450

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,550
» » » »	1- 5-1984/91	100,725
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100,475
» » » »	1- 8-1984/91	100,350
» » » »	1- 9-1984/91	100,375
» » » »	1-10-1984/91	100,475
» » » »	1-11-1984/91	100,525
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,375
» » » »	1- 2-1985/92	100,075
» » » »	18- 4-1986/92	100,250
» » » »	19- 5-1986/92	99,725
» » » »	20- 7-1987/92	99,250
» » » »	19- 8-1987/92	99,975
» » » »	1-11-1987/92	99,325
» » » »	1-12-1987/92	99,300
» » » »	1- 1-1988/93	98,650
» » » »	1- 2-1988/93	98,500
» » » »	1- 3-1988/93	98,600
» » » »	1- 4-1988/93	98,850
» » » »	1- 5-1988/93	99,475
» » » »	1- 6-1988/93	98,800
» » » »	18- 6-1986/93	98,450
» » » »	1- 7-1988/93	99,425
» » » »	17- 7-1986/93	98,350
» » » »	1- 8-1988/93	99,400
» » » »	19- 8-1986/93	97,400
» » » »	1- 9-1988/93	99,125
» » » »	18- 9-1986/93	97,275
» » » »	1-10-1988/93	99,050
» » » »	20-10-1986/93	97,525
» » » »	1-11-1988/93	99,125
» » » »	18-11-1986/93	97,500
» » » »	19-12-1986/93	98,475
» » » »	1- 1-1989/94	98,700
» » » »	1- 2-1989/94	98,450
» » » »	1- 3-1989/94	98,700
» » » »	15- 3-1989/94	98,400
» » » »	1- 4-1989/94	98,625
» » » »	1- 9-1988/94	97,725
» » » »	1-10-1987/94	98,100
» » » »	1- 2-1985/95	98,900
» » » »	1- 3-1985/95	96,100
» » » »	1- 4-1985/95	95,675
» » » »	1- 5-1985/95	96,050
» » » »	1- 6-1985/95	96,125
» » » »	1- 7-1985/95	96,650
» » » »	1- 8-1985/95	95,625
» » » »	1- 9-1985/95	95,675
» » » »	1-10-1985/95	95,975
» » » »	1-11-1985/95	95,975
» » » »	1-12-1985/95	96,875
» » » »	1- 1-1986/96	97,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,125
» » » »	1- 2-1986/96	96,700
» » » »	1- 3-1986/96	96,875
» » » »	1- 4-1986/96	96,200
» » » »	1- 5-1986/96	96,450
» » » »	1- 6-1986/96	96,800
» » » »	1- 7-1986/96	96,800
» » » »	1- 8-1986/96	95,450
» » » »	1- 9-1986/96	95,450
» » » »	1-10-1986/96	94,200
» » » »	1-11-1986/96	94,375
» » » »	1-12-1986/96	94,625
» » » »	1- 1-1987/97	94,625
» » » »	1- 2-1987/97	94,650
» » » »	18- 2-1987/97	94,700
» » » »	1- 3-1987/97	94,625
» » » »	1- 4-1987/97	94,500
» » » »	1- 5-1987/97	94,750
» » » »	1- 6-1987/97	95,425
» » » »	1- 7-1987/97	94,375
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,125
» » » »	1- 9-1987/97	96,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1990	99,750
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,850
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,600
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,375
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,450
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,525
» » »	9,25%	1-10-1990	99,025
» » »	11,50%	1-10-1990	99,575
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,550
» » »	9,25%	1-11-1990	98,975
» » »	9,25%	1-12-1990	98,975
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,075
» » »	11,50%	1-11-1991	98,275
» » »	11,50%	1-12-1991	98,125
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,825
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,300
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,975
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,875
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,350
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,625
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,275
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,875
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,025
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,400
» » »	12,50%	1-10-1992	98,400
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,825
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,300
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,250
» » »	12,50%	1-10-1993	97,050
» » »	12,50%	1-11-1993	97,225
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,050
» » »	12,50%	17-11-1993	97,200
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,050

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,475
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,075
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,075
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,125
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,975
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,175
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,075
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,975
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	90,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,925
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	94,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M22050

N. 99

Corso dei cambi del 23 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1222,400	1222,400	1222,50	1222,400	1222,400	1222,400	1222,400	1222,400	1222,400	1222,40
E.C.U.	1509,100	1509,100	1509 —	1509,100	1509,100	1509,100	1508,990	1509,100	1509,100	1509,10
Marco tedesco	733,870	733,870	733 —	733,870	733,870	733,870	733,950	733,870	733,870	733,87
Franco francese	218,150	218,150	218,50	218,150	218,150	218,150	218,160	218,150	218,150	218,15
Lira sterlina	2074,150	2074,150	2080 —	2074,150	2074,150	2074,150	2075,500	2074,150	2074,150	2074,13
Fiorino olandese	652,650	652,650	653 —	652,650	652,650	652,650	652,830	652,650	652,650	652,65
Franco belga	35,584	35,584	35,63	35,584	35,584	35,584	35,585	35,584	35,584	35,58
Peseta spagnola	11,782	11,782	11,82	11,782	11,782	11,782	11,778	11,782	11,782	11,78
Corona danese	192,700	192,700	193 —	192,700	192,700	192,700	192,700	192,700	192,700	192,70
Lira irlandese	1967,500	1967,500	1970 —	1967,500	1967,500	1967,500	1967,100	1967,500	1967,500	—
Dracma greca	7,472	7,472	7,46	7,472	7,472	7,472	7,458	7,472	7,472	—
Escudo portoghese	8,328	8,328	8,30	8,328	8,328	8,328	8,337	8,328	8,328	8,32
Dollaro canadese	1033,200	1033,200	1030 —	1033,200	1033,200	1033,200	1034 —	1033,200	1033,200	1033,20
Yen giapponese	8,097	8,097	8,08	8,097	8,097	8,097	8,097	8,097	8,097	8,09
Franco svizzero	866,800	866,800	866 —	866,800	866,800	866,800	866,900	866,800	866,800	866,80
Scellino austriaco	104,294	104,294	104,25	104,294	104,294	104,294	104,295	104,294	104,294	104,29
Corona norvegese	190,210	190,210	190 —	190,210	190,210	190,210	190,200	190,210	190,210	190,20
Corona svedese	202,800	202,800	201,75	202,800	202,800	202,800	201,950	202,800	202,800	202,80
Marco finlandese	312,050	312,050	312 —	312,050	312,050	312,050	312,400	312,050	312,050	—
Dollaro australiano	935,500	935,500	936 —	935,500	935,500	935,500	935,500	935,500	935,500	935,50

Media dei titoli del 23 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	101,225
» 10% » » 1977-92	100,525
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,225
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,950
» » » 22- 6-1987/91	93,575
» » » 18- 3-1987/94	78,150
» » » 21- 4-1987/94	78 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,725
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	100,950
» » » » 18-12-1985/90	100,325
» » » » 1- 1-1984/91	100,750
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,575
» » » » 18- 3-1986/91	100,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.525
» » » »	1- 5-1984/91	100,700
» » » »	1- 6-1984/91	100,825
» » » »	1- 7-1984/91	100,450
» » » »	1- 8-1984/91	100,325
» » » »	1- 9-1984/91	100.225
» » » »	1-10-1984/91	100.350
» » » »	1-11-1984/91	100,525
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100.350
» » » »	1- 2-1985/92	100,050
» » » »	18- 4-1986/92	100,150
» » » »	19- 5-1986/92	99,800
» » » »	20- 7-1987/92	99,325
» » » »	19- 8-1987/92	99,975
» » » »	1-11-1987/92	99,300
» » » »	1-12-1987/92	99,275
» » » »	1- 1-1988/93	98,650
» » » »	1- 2-1988/93	98.525
» » » »	1- 3-1988/93	98,500
» » » »	1- 4-1988/93	98.825
» » » »	1- 5-1988/93	99,500
» » » »	1- 6-1988/93	99,775
» » » »	18- 6-1986/93	98,450
» » » »	1- 7-1988/93	99,475
» » » »	17- 7-1986/93	98,275
» » » »	1- 8-1988/93	99.250
» » » »	19- 8-1986/93	97,350
» » » »	1- 9-1988/93	99,075
» » » »	18- 9-1986/93	97,300
» » » »	1-10-1988/93	98.975
» » » »	20-10-1986/93	97,525
» » » »	1-11-1988/93	99.125
» » » »	18-11-1986/93	97.525
» » » »	19-12-1986/93	98,475
» » » »	1- 1-1989/94	98,675
» » » »	1- 2-1989/94	98,500
» » » »	1- 3-1989/94	98,700
» » » »	15- 3-1989/94	98.375
» » » »	1- 4-1989/94	98,650
» » » »	1- 9-1988/94	97,675
» » » »	1-11-1988/94	97,825
» » » »	1-10-1987/94	98,100
» » » »	1- 2-1985/95	98,750
» » » »	1- 3-1985/95	96,050
» » » »	1- 4-1985/95	95,650
» » » »	1- 5-1985/95	96,025
» » » »	1- 6-1985/95	96,125
» » » »	1- 7-1985/95	96.650
» » » »	1- 8-1985/95	95,400
» » » »	1- 9-1985/95	95,575
» » » »	1-10-1985/95	96 —
» » » »	1-11-1985/95	96,025
» » » »	1-12-1985/95	96,900
» » » »	1- 1-1986/96	97 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,125
» » » »	1- 2-1986/96	96,750
» » » »	1- 3-1986/96	96,925
» » » »	1- 4-1986/96	96,250
» » » »	1- 5-1986/96	96,550
» » » »	1- 6-1986/96	96,850
» » » »	1- 7-1986/96	96,850
» » » »	1- 8-1986/96	95,300
» » » »	1- 9-1986/96	95,375
» » » »	1-10-1986/96	94,150
» » » »	1-11-1986/96	94,325
» » » »	1-12-1986/96	94,650
» » » »	1- 1-1987/97	94,650
» » » »	1- 2-1987/97	94,650
» » » »	18- 2-1987/97	94,675
» » » »	1- 3-1987/97	94,650
» » » »	1- 4-1987/97	94,550
» » » »	1- 5-1987/97	94,875
» » » »	1- 6-1987/97	95,500
» » » »	1- 7-1987/97	94,400
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94.100
» » » »	1- 9-1987/97	96,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1990	99,725
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,875
» » »	10.50%	16- 6-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,650
» » »	10.50%	1- 7-1990	99,675
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,650
» » »	9.50%	1- 8-1990	99,600
» » »	10.50%	1- 8-1990	99,650
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,525
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,525
» » »	9,25%	1-10-1990	99,025
» » »	11,50%	1-10-1990	99,575
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,550
» » »	9,25%	1-11-1990	98,975
» » »	9.25%	1-12-1990	98.975
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,100
» » »	11,50%	1-11-1991	98,275
» » »	11,50%	1-12-1991	98.225
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,675
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,900
» » »	9,15%	1- 3-1992	95.125
» » »	12.50%	1- 3-1992	98.825
» » »	9,15%	1- 4-1992	95 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,500
» » »	12.50%	1- 4-1992	99,100
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	94.850
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,350
» » »	12.50%	1- 5-1992	99 —
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,100
» » »	9,15%	1- 6-1992	95 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,100
» » »	11.50%	1- 8-1992	96,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,600
» » »	12,50%	1-10-1992	98,575
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,300
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,375
» » »	12,50%	1-10-1993	97,175
» » »	12.50%	1-11-1993	97,650
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97.275
» » »	12,50%	17-11-1993	97,200
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,725
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,275
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,975
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,100
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98.075
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97.975
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91.825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,075
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,675
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94.075
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,925
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	90.825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,225
» » » »	19- 4-1988/94	9,90%	94,075
» » » »	26- 5-1986/94	9,90%	87,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,425
» » » »	24- 2-1989/95	9,90%	94,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M23050

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto di nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Sole nascente», in Tradate

Con decreto ministeriale 4 maggio 1990 il precedente decreto ministeriale 10 febbraio 1990, con il quale il rag. Franco Trotta era stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Sole nascente», con sede in Tradate (Varese), costituita il 21 marzo 1979 con atto a rogito notaio Giuseppe Martucci Clavica, è stato annullato.

90A2309

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1989 concernente: «Determinazione, per la provincia di Sondrio, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1989).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 229 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «..., sono determinati n. 10 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, *Dubino*, ...», si legga: «..., sono determinati n. 10 sportelli dislocati nei seguenti comuni: Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, *Delebio*, ...».

90A2311

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Calabria e Sardegna». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 27, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella elencazione e descrizione degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Treviso, dove è scritto: «tromba d'aria del *12 luglio 1988* nei territori dei comuni di Gorgo al Monticano, Mansuè e Oderzo.», si legga: «tromba d'aria del *20 agosto 1988* nei territori dei comuni di Gorgo al Monticano, Mansuè e Oderzo.».

90A2328

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 2 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000